Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1662.
Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuole d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alle scuole d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e del Regio politecnico di Torino i seguenti contributi:
a) alla scuola della Regia università di Roma:
1) lire 256.000 (duecentocinquantaseimila), per la sezione velivoli, delle quali lire 21.000 (ventunmila) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;
2) lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42;
b) alla scuola del Regio politecnico di Torino:
1) lire 265.000 (duecentosessantacinquemila) per la sezione velivoli delle quali lire 29.880 (ventinovemilaottocentoottanta) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del Regio decreto legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;
2) lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42.

Art. 2.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1941-1942 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà a ciascuna delle scuole di cui all'articolo precedente, un contributo di lire 130.000 (centotrentamila) per far fronte alle spese di impianti tecnici e di laboratori delle istituende sezioni motori.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli faranno carico sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica e s'intendono devoluti completamente ed esclusivamente alle predette scuole d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e del Regio politecnico di Torino.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1500, e della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1663.

Integrazione delle vigenti norme sul funzionamento dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Volturno » in Napoli ha facoltà di partecipare, mediante l'acquisto di azioni, conferimento di capitali o in altra forma a imprese esercenti pubblici servizi di trasporto che interessano le comunicazioni entro il comune di Napoli o il suo collegamento con altri Comuni, nonchè ad imprese aventi per oggetto l'esecuzione e l'esercizio d'impianti elettrici, la cui produzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli, ai termini dell'art. 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

A tale scopo l'Ente può contrarre, con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, esclusa l'applicabilità dell'art. 21, mutui con gli istituti indicati nel R. decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente riguardanti la sua partecipazione alle imprese sopra indicate o l'alienazione delle relative azioni debbono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli.

Sono validi gli atti già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini contemplati nel presente articolo.

Art. 2.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui che verranno contratti dall'Ente « Volturno » per gli scopi preveduti nel precedente articolo o, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, per l'esecuzione di nuove opere o per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui al n. 5 dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge, potranno essere garantiti con delegazione sugli introiti del servizio cui il mutuo si riferisce, rilasciate a favore dell'istituto mutuante nella forma più consona alla natura del servizio, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentita l'Amministrazione comunale di Napoli.

Art. 3.

Gli istituti indicati nel R. decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, potranno concedere mutui all'Ente autonomo « Volturno », con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, anche per il pagamento delle indennità dovute per il riscatto da parte del comune di Napoli di servizi affidati o dati in concessione all'Ente ai sensi del n. 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.

A tali mutui sono estese le modalità di garanzia previste nell'art. 2, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 1664.

Approvazione della convenzione stipulata in Roma tra il Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della potenza di 50 Kw-antenna.

N. 1664 R. decreto 24 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, viene approvata e resa esecutiva la convenzione 16 dicembre 1939-XVIII, n. 352 di repertorio, stipulata in Roma tra il Governo della Libia e l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.), per l'impianto in Tripoli di una stazione di radiodiffusione della potenza di 50 Kw-antenna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1942-XX

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 142.

Proroga dell'efficacia della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, sulla revisione dei prezzi di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi, fino alla cessazione dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, concernente la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, è prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI — DI REVEL — BOTTAI — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 143.

Provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, pel tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda al Ministero della cultura popolare.

« I premi possono essere concessi soltanto ai produttori di pellicole nazionali, che, oltre al nulla osta di cui alle norme corporative, approvate con decreto del DUCE del 27 novembre 1939-XVIII, n. 1812, abbiano ottenuto una speciale autorizzazione dal Ministero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la cinematografia, da un rappresentante dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, da un rappresentante della Corporazione dello spettacolo e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni sindacali:

a) Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti;

b) Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennio e viene concessa in base all'accertamento da parte del Ministero della cultura popolare dei seguenti requisiti:

a) capitale sociale adeguato ed in genere disponibilità finanziarie adeguate;

b) disponibilità di una organizzazione tecnico-artistica a carattere permanente;

c) risultati artistici e finanziari dell'attività produttiva eventualmente già svolta in passato;

d) presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi piani finanziari ».

Art. 2.

L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, quando nello svolgimento dell'attività del produttore di pellicola nazionale si verifichino o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rigetto della domanda.

In caso di trapasso, cessazione, trasformazione dell'azienda, il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e secondo le presenti norme.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge le domande per conseguire l'assegnazione dei premi di cui all'art. 1 dovranno essere presentate non oltre quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 144.

Disposizioni riguardanti la zona cinematografica di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla zona cinematografica di Roma, di cui alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 927, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 145.

Modificazione dell'art. 4 del Regio decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, contenente norme di attuazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali albanesi di carriera sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito italiano, con il grado e l'anzianità che avevano nell'Esercito albanese, prendendo posto dopo i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore.

« I sottufficiali albanesi di carriera provenienti dai *titolari* che, pur rivestendo a tutti gli effetti un dato grado, percepivano nell'Esercito albanese gli assegni del grado inferiore e passavano nei ruoli dei sottufficiali *effettivi* soltanto in seguito a vacanze organiche, assumendo all'atto di tale passaggio un'anzianità corrispondente al giorno della decorrenza di corresponsione dei nuovi assegni del grado stesso, sono immessi nell'Esercito italiano con anzianità 1° novembre 1939-XVIII, data sotto la quale vennero ammessi agli assegni del grado effettivamente rivestito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 146.

Proroga delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, riguardante l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica e la uniformità del contenzioso in materia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 246, è prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.

I magistrati delle Corti di appello, attualmente investiti della Presidenza delle giunte arbitrali, previste dalle disposizioni sovra richiamate, possono conservare tali funzioni anche in caso di promozione.

Art. 2.

Le procedure che all'atto della cessazione dello stato di guerra saranno pendenti davanti alle giunte speciali previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, verranno proseguite davanti agli stessi organi con l'osservanza delle norme di diritto sostanziale già in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 147.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carat-

tere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati, ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 148.

Modificazioni all'art. 97 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 97 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 25 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, modificato dall'art. 5 della legge 9 maggio 1941-XIX, n. 451, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli:

a) promozioni per merito di guerra;

b) avanzamenti per merito di guerra.

« Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali che durante lo svolgimento di operazioni belliche abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando del grado superiore.

« I secondi sono riservati a qualunque ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione o allo svolgimento delle azioni di guerra.

« Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attività bellica dell'ufficiale).

« L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari a:

A) *Sottotenenti e tenenti*:

un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori*:

un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

C) *Tenenti colonnelli*:

un decimo se appartenenti al ruolo navigenti dell'Arma aeronautica;

un ottavo se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

D) *Colonnelli*:

un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico;

un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

E) *Ufficiali generali*:

un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

un terzo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiali in servizio permanente effettivo) o della consistenza effettiva del ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo) calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

« Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo il computo sarà effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

« L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti l'anzianità del pari grado che lo verrà a seguire.

« Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli.

« Se per effetto dello spostamento di cui sopra l'ufficiale non consegua la promozione ma venga a trovarsi, o si trovi già, compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente art. 69, dovrà essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento.

« Ove la proposta per promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole delle compe-

tenti autorità potrà essere esaminata — ad iniziativa delle autorità stesse — per l'avanzamento straordinario per merito di guerra.

« Qualunque sottufficiale di carriera, di grado non inferiore a sergente maggiore, può essere nominato sottotenente in servizio permanente effettivo per merito straordinaria di guerra, nel ruolo di appartenenza.

« Qualunque sottufficiale non di carriera può essere nominato sottotenente di complemento per merito di guerra.

« L'anzianità nel grado di sottotenente sarà stabilita analogamente a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo.

« In ogni caso, però, a parità di numero delle concessioni nello stesso grado, l'ufficiale al quale sia concesso l'avanzamento per merito di guerra non potrà sorpassare il pari grado di lui già più anziano che abbia ottenuto in precedenza l'avanzamento al titolo stesso.

« I giudizi che le autorità sono chiamate a dare sulle proposte di promozione, avanzamento e nomine per merito di guerra non dovranno essere motivati.

« Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore; l'eccedenza causata da dette promozioni è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

Art. 2.

Il 14° comma del precedente art. 1 entra in vigore il 29 agosto 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia in serta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 149.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Costanzo Ciano » di Umbertide (Perugia).

N. 149. R. decreto 8 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Costanzo Ciano » di Umbertide (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Costituzione della Commissione centrale per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 2 lettera *c*) della Convenzione in data 6 settembre 1941-XIX fra il Regno d'Italia e quello di Albania per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra in Albania approvata con la legge 20 novembre 1941-XX, n. 1489;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra in Albania è così composta:

Berardi grand'uff. Corradino, consigliere della Corte di cassazione, presidente;

i consiglieri permanenti *pro tempore* dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale del Regno di Albania, membri;

Qazim Neki, membro del Direttorio del P.F.A., membro;

il comandante superiore *pro tempore* della Regia guardia di finanza in Albania, membro;

Biondi comm. Vincenzo, giudice, membro;

Kokona Nedim, presidente di Tribunale, membro;

Fusco dott. cav. uff. Corradino, consigliere al Ministero delle finanze del Regno d'Italia, segretario;

Bejleri Zia, membro supplente;

Strazimiri ing. Lufti, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1942-XX
Registro n. 110 *Esteri, foglio n.* 159. — FERRARI
(1016)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Mobilitazione civile del Servizio per la escavazione di porti marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il Servizio per l'escavazione di porti marittimi è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1942-XX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 50. — LESEN
(998)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 febbraio 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ente del tessile nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente del tessile nazionale è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 49. — LESEN

(999)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 febbraio 1942-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Lombrassa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giuseppe Lombrassa viene nominato Sottosegretario di Stato alle corporazioni;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Lombrassa quale Sottosegretario di Stato alle corporazioni e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(1018)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 marzo 1942-XX.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Casini Gherardo è stato nominato vice presidente della Corporazione della carta e della stampa;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Mezzasoma Fernando a vice presidente della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Casini Gherardo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mezzasoma Fernando è nominato vice presidente della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Casini Gherardo che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1017)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di depositi e prestiti di Forino (Avellino), della Cassa rurale di prestiti di Moraro, con sede nel comune di Capriva di Cormons (Gorizia) e della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di depositi e prestiti di Forino, con sede nel comune di Forino (Avellino) e della Cassa rurale di prestiti di Moraro, con sede nel comune di Capriva di Cormons (Gorizia), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;
Veduto il proprio decreto in data 25 gennaio 1938-XVI, con il quale, ai sensi dell'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, il dott. Antonino Fundarò è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, avente sede nel comune di Gela (Caltanissetta);
Considerato che il predetto dott. Fundarò ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Domenico Cocchia fu Rocco, per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Forino, con sede nel comune di Forino (Avellino);

2) il sig. Giuseppe Buffolini di Lodovico, per la Cassa rurale di prestiti di Moraro, con sede nel comune di Capriva di Cormons (Gorizia);

3) l'avv. Oreste Gueli di Vincenzo, per la Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1020)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1942-XX.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1939-XVII, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Banca;

Considerato che il Ministro per le corporazioni ha designato quale suo rappresentante nel predetto Consiglio di amministrazione il comm. dott. Giuseppe Schirò in sostituzione del gr. cr. prof. dott. Mariano Pierro, nominato consigliere di Stato;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Il comm. dott. Giuseppe Schirò è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, quale rappresentante del Ministro per le corporazioni, in sostituzione del gr. cr. prof. dott. Mariano Pierro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1019)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Swift, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Swift, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Swift, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. avv. Alberto Folchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Meccanica La Precisa, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. Meccanica La Precisa, con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro la predetta azienda ai sensi del citato Regio decreto-legge, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Meccanica La Precisa, con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Francesco Spinelli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1006)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.
Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso degli uffici del Montenegro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Riconosciuto opportuno che negli uffici postali del Montenegro siano posti in vendita francobolli e segnatasse italiani portanti la soprastampa in caratteri serbi « Montenegro » (Cerna Gora);

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

È autorizzato che negli uffici postali del Montenegro siano posti in vendita i seguenti francobolli e segnatasse italiani con la soprastampa in caratteri serbi « Montenegro » (Cerna Gora):

francobolli ordinari da lire 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 e 1,25;
francobolli per la posta aerea di lire 0,50;
segnatasse da lire 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 e 1.

Roma, addì 2 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni: Host Venturi
Il Ministro per gli affari esteri: Ciano
Il Ministro per le finanze: Di Revel

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.
Emissione di francobolli italiani soprastampati ad uso degli uffici delle Isole Jonie.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuto opportuno che negli uffici postali delle Isole Jonie siano posti in vendita francobolli e segnatasse italiani portanti la soprastampa in italiano « Isole Jonie »;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

È autorizzato che negli uffici postali delle Isole Jonie siano posti in vendita i seguenti francobolli e segnatasse italiani con la soprastampa in italiano « Isole Jonie »:

francobolli ordinari da lire 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 e 1,25;
francobolli per posta aerea da lire 0,50;
segnatasse da lire 0,10 - 0,20 - 0,30 e 1.

Roma, addì 2 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni: Host Venturi
Il Ministro per gli affari esteri: Ciano
Il Ministro per le finanze: Di Revel

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Columbia nastri e carta carbone, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Columbia nastri e carta carbone, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Columbia nastri e carta carbone, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. Giovanni Rizzo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Compagnia internazionale di macchine agricole, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Compagnia internazionale di macchine agricole, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Compagnia internazionale di macchine agricole, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Bruno Salerno.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « A.C.M.E. » Costruction Company, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. « A.C.M.E. » Costruction Company, con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. « A.C.M.E. » Costruction Company, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. Francesco Vicedomini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1942-XX.

Disposizioni circa il conferimento di grano e di granoturco agli ammassi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1138, che ha fissato le quantità di grano che i produttori sono autorizzati a non conferire all'ammasso;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 24 maggio 1941-XIX, n. 121, per la disciplina totalitaria della raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 31 dicembre 1941-XX, n. 307, che ha prorogato i termini per la concessione dei premi e per il conferimento dei cereali e delle fave agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

La quantità di grano che gli agricoltori hanno facoltà di non conferire all'ammasso per il fabbisogno alimentare proprio e dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, a partire dalla corrente campagna, è ridotta da q.li 2 e q.li 1,85 a testa, per i produttori coltivatori diretti, le loro famiglie e dipendenti; e da q.li 2 a q.li 1,75 a testa, per i produttori non coltivatori diretti, le loro famiglie e dipendenti.

Art. 2.

Entro il 31 marzo 1942-XX tutti i produttori dovranno consegnare all'ammasso la differenza fra le quantità di grano trattenute e quelle stabilite col precedente articolo, con diritto a beneficiare dei premi previsti dall'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991.

E' consentito:

a) ai produttori coltivatori diretti di versare all'ammasso, in luogo di kg. 15 di grano, kg. 13 di farina di frumento, oppure kg. 25 di granoturco o kg. 21 di farina di granoturco;

b) ai produttori non coltivatori, in luogo di kg. 25 di grano, kg. 22 di farina di frumento, oppure kg. 40 di granoturco o kg. 33 di farina di granoturco.

Art. 3.

E' prorogato fino al 31 marzo 1942-XX il termine entro il quale possono beneficiare del premio di L. 20 a quintale, di cui all'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, coloro che conferiscono agli ammassi entro il termine stesso le quantità di grano da seme non utilizzate per tale uso.

Art. 4.

Coloro che entro il 31 marzo 1942-XX non provvedano a versare agli ammassi le differenze e le eccedenze di grano, indicate nei precedenti articoli, sono soggetti alle sanzioni penali stabilite dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1942-XX.
Blocco dei prodotti tessili non tipo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546, contenente norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo nell'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione di prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX, contenente modificazioni e aggiunte alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 14 marzo 1942-XX, sono vietati la compra-vendita e qualsiasi atto di alienazione, nonchè la consegna, da parte delle ditte produttrici e dei commercianti all'ingrosso, dei prodotti tessili non tipo (ossia non compresi nella tabella dei prodotti-tipo tessili allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX), eccezion fatta dei prodotti contemplati nell'art. 2 del presente decreto.

Le ditte produttrici ed i commercianti all'ingrosso dovranno, entro il termine di giorni otto dalla stessa data, denunciare alle Organizzazioni di categoria, nelle quali sono inquadrati, i quantitativi dei prodotti tessili non tipo, di cui al comma precedente, da essi detenuti, e qualunque ne sia la composizione. Nelle denuncie i tessuti bloccati ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, dovranno essere tenuti distinti dai restanti manufatti, i quali saranno raggruppati secondo le categorie merceologiche stabilite per l'emissione dei buoni di prelevamento. Inoltre dovrà essere indicato il metraggio o il numero dei capi, insieme con il corrispondente peso, così dei prodotti bloccati come di quelli appartenenti alle predette categorie, precisando i prodotti impegnati per commesse militari o per l'esportazione e quelli destinati al consumo interno.

Le Organizzazioni trasmetteranno i dati di cui sopra alle rispettive Confederazioni che, a loro volta, li comunicheranno al Ministero delle corporazioni. Questo darà disposizioni sulla destinazione della merce.

Art. 2.

Per i manufatti tessili appartenenti a categorie per le quali non esistono ancora prodotti-tipo approvati dal Ministero delle corporazioni, e cioè per i manufatti di seta puri e misti, di lino misti, di canapa misti, per i veli, tulli, pizzi e ricami, per i nastri e i passamani, per i manufatti di ramiè, di fibra di gelso (gelsofil), di pelo di coniglio di angora, di pelo di cammello, per i filati di aguglieria, per i filati cucirini e per i tappeti annodati, la Confederazione fascista degli industriali presenterà al Ministero delle corporazioni, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, le proposte di prodotti-tipo con i relativi campioni e conti di costo.

Le disposizioni dell'art. 1 si applicheranno ai prodotti di cui al presente articolo a partire dal 1° agosto 1942-XX.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto valgono anche per i tessuti ed articoli tecnici qui sotto elencati:

tessuti per calzature;
busti ortopedico-sanitari e per signora;
tessuti foderame-valigeria;
tessuti per pegamoidi e gommati;
sacchi per zolfo, in raion;
sacchi per imballaggio uso agricolo;
sacchi per zolfo e cereali, in fibre miste e diverse;
tessuto tela imballaggio;
tessuto cinghie.

Restano esclusi dalla tipizzazione i tessuti destinati a ogni altro uso tecnico, per i quali quindi nessun obbligo spetta alla Confederazione fascista degli industriali di presentare proposte di prodotti-tipo, e rimangono invece in vigore le disposizioni emanate al riguardo dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Sono confermati i prezzi dei prodotti-tipo tessili destinati al consumo nazionale, stabiliti con la circolare del Ministero delle corporazioni P. 109 del 18 agosto 1941-XIX (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 204 del 30 agosto 1941-XIX).

Art. 5.

La vendita e ogni atto di alienazione, nonchè la consegna di prodotti tessili non tipo da parte dei commercianti al dettaglio, sono ammessi solo nei riguardi del consumatore diretto.

Art. 6.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1942-XX.
Disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli ovine e caprine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1941-XIX, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1941-XIX, sull'obbligo di riservare per usi militari tutte le pelli ovine e caprine grezze nazionali ed estere;

Considerata la necessità di disciplinare la raccolta e la distribuzione delle pelli ovine e caprine sia per usi militari sia per usi civili;

Di intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il Ministero della guerra e con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

Decreta:

Art. 1.

Ogni produttore o detentore di pelli ovine e caprine grezze di produzione nazionale, fresche, secche o comunque conservate, nel termine rispettivamente di giorni 15 dalla macellazione o di giorni 20 dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve cedere e consegnare le pelli stesse ai magazzini di raccolta previsti dall'art. 2 del presente decreto.

E' fatto divieto a chiunque di vendere o comunque cedere le pelli di cui al comma precedente se non ai suddetti magazzini di raccolta o direttamente o per tramite dei raccoglitori autorizzati di cui all'art. 3 del presente decreto.

Le pelli ovine e caprine importate dovranno essere, a cura degli importatori o di coloro che comunque ne effettuino l'introduzione nel Regno, denunciate entro 10 giorni dall'introduzione stessa, con denuncia sottoscritta dal titolare della ditta denunciante, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, che ne trasmetterà mensilmente un riepilogo al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. Le pelli previste dal presente comma non potranno essere comunque cedute o utilizzate se non a seguito di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di intesa col Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e su proposta e a cura della Confederazione fascista dei commercianti, saranno istituiti dei magazzini provinciali od interprovinciali di raccolta delle pelli di cui al precedente articolo.

Il Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti, nominerà gli esercenti dei predetti magazzini fra coloro che abbiano abitualmente esercitato nel passato la raccolta delle pelli ovine e caprine e che in tale qualità risultino iscritti al Consiglio provinciale delle corporazioni alla data di pubblicazione del presente decreto.

All'uopo gli interessati, presenteranno alla Confederazione fascista dei commercianti domanda accompagnata dal certificato di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni, dal certificato generale penale di data non anteriore a tre mesi e dalla documentazione del commercio delle pelli ovine e caprine nel biennio 1939-1940.

Art. 3.

Gli esercenti dei magazzini di cui al precedente art. 2 potranno servirsi anche di raccoglitori comunali od intercomunali autorizzatti dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalla Confederazione fascista degli agricoltori; detti raccoglitori avranno l'obbligo di consegnare le pelli raccolte ai magazzini stessi; i loro nominativi dovranno essere denunciati dalle Confederazioni fasciste dei commercianti e degli agricoltori ai Consigli provinciali delle corporazioni competenti per territorio.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni stabilirà con successivo decreto la data in cui si intenderanno istituiti e funzionanti i magazzini di raccolta previsti dall'articolo 2 del presente decreto.

Art. 5.

Gli esercenti i magazzini di cui all'art. 2 del presente decreto hanno l'obbligo di acquistare e ritirare nei magazzini stessi tutte le pelli ovine e caprine grezze di produzione nazionale, da chiunque prodotte o detenute nel territorio per il quale è stato istituito il magazzino, secondo i prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni. Essi dovranno tenere un registro di carico e scarico secondo il modello che sarà predisposto dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini ed approvato dal Ministero delle corporazioni, effettuando le cessioni delle pelli secondo le modalità di assegnazione di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 6.

Gli esercenti i magazzini di cui all'art. 2 del presente decreto dovranno provvedere alla seccagione ed alla conservazione delle pelli loro consegnate nonchè alla classifica delle pelli stesse per provenienza, qualità, lunghezza di lana, scacchi di peso e scelta.

Gli industriali ed i commercianti acquirenti delle pelli presso i magazzini all'atto del ricevimento delle pelli stesse possono ricorrere avverso detta classifica ad una Commissione arbitrale provinciale composta di un industriale della concia e di un commerciante di pelli, nominati dal Consiglio provinciale delle corporazioni, presieduta da un funzionario del Consiglio stesso.

Art. 7.

Gli esercenti i magazzini di cui all'art. 2 del presente decreto hanno l'obbligo di denunciare entro il giorno 10 di ogni mese i quantitativi di pelli classificati come al precedente articolo, ricevuti nel mese precedente, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, la quale ne comunicherà entro il giorno 15 successivo i riepiloghi al

Ministero delle corporazioni, al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

Art. 8.

In base ai riepiloghi delle denuncie di cui all'articolo precedente:

a) il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra determinerà mensilmente i quantitativi da destinare al fabbisogno delle Forze armate, dandone comunicazione al Ministero delle corporazioni;

b) il Ministero delle corporazioni, sui quantitativi non riservati alle Forze armate, stabilirà mensilmente le percentuali di pelli ovine e caprine da destinarsi ai diversi impieghi civili.

Sulla base di dette percentuali destinate agli impieghi civili le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti provvederanno ad assegnare le pelli agli industriali ed ai commercianti direttamente o a mezzo delle Federazioni nazionali di categoria interessate.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di provvedere al ritiro delle pelli loro assegnate per la lavorazione, con divieto di cessione delle pelli stesse sotto qualsiasi titolo o forma.

Art. 9.

E' fatto divieto agli industriali che esercitono la concia, la tintura o comunque la lavorazione o trasformazione delle pelli ovine e caprine grezze di acquistare le pelli stesse nonchè di eseguire lavorazioni per conto di terzi se non risulti nel venditore o nel committente il regolare possesso delle pelli in conformità delle norme del presente decreto.

Art. 10.

Per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto il Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, emanerà eventuali istruzioni regolamentari.

NORME TRANSITORIE.

Art. 11.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto gli industriali esercenti l'industria della concia delle pelli; essi, peraltro, denunceranno le giacenze delle pelli ovine e caprine grezze alla data di pubblicazione del presente decreto alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, la quale ne trasmetterà il riepilogo al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La denuncia di cui innanzi dovrà essere sottoscritta da legale rappresentante della ditta denunciante ed essere presentata entro 10 giorni dalla predetta data, nonchè specificare l'appartenenza delle pelli giacenti ed i quantitativi impegnati per commesse militari.

Gli industriali predetti potranno mettere in lavorazione le pelli grezze giacenti come innanzi denunciate soltanto se destinate a pellicceria per usi militari; ogni diversa lavorazione o destinazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La cessione delle pelli di cui innanzi conciate per usi militari non potrà avvenire se non in seguito ad autorizzazione di svincolo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o del Ministero della guerra.

Art. 12.

Non sono altresì soggetti all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto gli industriali esercenti l'industria dell'abbigliamento ed i commercianti dell'abbigliamento e delle pelli, limitatamente a quei quantitativi di pelli grezze che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino giacenti presso di essi o già consegnati alle concerie per la lavorazione per conto; essi peraltro, denunceranno entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con denuncia sottoscritta dai legali rappresentanti delle ditte denuncianti, le pelli ovine e caprine grezze in loro possesso alla data di pubblicazione suddetta, specificando i quantitativi impegnati per commesse militari, alle rispettive Federazioni nazionali di categoria presso cui risultino inquadrate, le quali ne comunicheranno il riepilogo al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le pelli denunciate come innanzi non possono essere cedute o comunque utilizzate se non a seguito di disposizione di svincolo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o del Ministero della guerra.

Art. 13.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto Ministeriale 27 agosto 1941-XIX, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1941-XIX.

Art. 14.

Fino alla data di istituzione e funzionamento dei magazzini di raccolta da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni a norma dell'art. 4 del presente decreto, le pelli di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto stesso devono essere cedute esclusivamente a commercianti inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, ai quali incombe l'obbligo di conservazione, seccagione, classifica e denuncia mensile di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 15.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(1034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 10 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX

Trascrizione n. 441 del 14 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Soc. An. Cartiere del Maglio e di Brodano, a Bologna, alla « Modiano » Società Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste, del marchio n. 19073.

(Per cessione come da atto del 30 settembre 1940, registrato a Bologna il 17 ottobre 1940, n. 1036, vol. 424 atti pubblici).

Trascrizioni nn. 55 e 56 del 14 giugno 1941.

Trasferimento dalla Ditta Fratelli Zegna di Angelo, a Trivero (Vercelli), alla Ditta Industria Tessile Raiontex, a Trivero (Vercelli), dei marchi nn. 63705 e 63707.

(Per cessione come da atto del 17 maggio 1941, registrato a Cossato il 26 maggio 1941, n. 545, vol. 41 atti privati).

Trascrizioni nn. 141 e 142 del 31 luglio 1941.

Trasferimento dalla « Chatillon » Soc. An. Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano, alla Soc. An. Italiana per le Fibre Tessili Artificiali già « Chatillon », a Milano, dei marchi nn. 62590 e 62589.

(Per mutamento di denominazione come da atto del 18 marzo 1941, registrato a Milano il 1° aprile 1941, n. 9764, vol. 727 atti pubblici).

Trascrizione n. 148 del 28 agosto 1941.

Trasferimento dalla Stellawerk Aktiengesellschaft Vormals Wilisch & Co., a Berlino, alla Didier-Wercke Aktiengesellschaft, a Berlin-Wilmersdorf (Germania), del marchio n. 13505.

(Per mutamento di denominazione come da atto del 13 settembre 1940, registrato a Roma il 9 maggio 1941, n. 22154, volume 479 atti privati).

Trascrizione n. 149 del 30 agosto 1941.

Trasferimento da Alberto Drusi a Torino, a « Fratelli Drusi », a Torino, del marchio n. 44152.

(Per cessione come da atto del 15 gennaio 1938, registrato a Torino il 19 gennaio 1938, n. 29650, vol. 554 atti privati).

Trascrizioni nn. 150 e 151 dell'8 settembre 1941.

Trasferimento dalla Società Anonima Laboratori Emiliani Riuniti, a Bologna, a Cano Adolfo, a Bologna, dei marchi nn. 47059 e 50050.

(Per cessione come da atto autenticato il 24 aprile e 5 agosto 1941, registrato a Bologna l'11 agosto 1941, n. 3533, vol. 610 atti privati).

Trascrizione n. 157 del 4 ottobre 1941.

Trasferimento dalla Soc. An. « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino, alla « Venchi-Unica » Società Anonima Prodotti Dolciari ed Affini, a Torino, del marchio n. 21000.

(Per fusione e costituzione di società come da atto del 21 settembre 1934, registrato a Torino il 22 settembre 1934, n. 2382, atti pubblici).

Trascrizione n. 152 dell'8 settembre 1941.

Trasferimento da Cavicchi Giuseppe, a Baruffaldi Attilio, del marchio n. 60086.

(Per cessione come da atto autenticato il 10 dicembre 1940 e 16 dicembre 1940, registrato a Bologna il 18 dicembre 1940, n. 14431, vol. 606 atti privati).

Trascrizioni dal n. 158 al n. 172 del 4 ottobre 1941.

Trasferimento dalla « Chatillon » Soc. An. Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, a Milano, alla Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali già « Chatillon », a Milano, dei marchi nn. 21241, 33609, 33610, 41850, 43990, 43991, 46469, 46719, 51118, 51309, 51360, 52751, 57266, 63014, 63015.

(Per mutamento di denominazione come da atto del 18 marzo 1941, registrato a Milano il 1° aprile 1941, n. 9764, volume 727 atti pubblici).

(1026)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1942 relativi ai certificati di rendita: 1) Cons. 3,50 % (1906) n. 636849 di annue L. 35; 2) Cons. 3,50 % (1906) n. 611767 di annue L. 490; intestati a Lorenzini Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Siena e vincolati di ipoteca per la cauzione dovuta da Lorenzini Fortunato di Giuseppe nella sua qualità di spacciatore all'ingrosso di sali e tabacchi in Poggibonsi.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

(736) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 marzo 1942-XX - N. 46

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,704	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,65
Id. 3,50 % (1902)	77,875
Id. 3 % lordo	56,375
Id. 5 % (1935)	93,875
Redimibile 3,50 % (1934)	76,075
Id. 5 % (1936)	95,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,625
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,475
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,275
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,25
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,025

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo B e C nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 2 novembre 1941-XX, con i quali sono stati indetti i concorsi per esami rispettivamente a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro ed a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;

Vista la riserva contenuta nell'art. 9 di detti decreti circa la fissazione dei giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte degli esami;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari avranno luogo nelle sedi indicate dal bando di concorso nei giorni 27, 28 e 29 aprile 1942-XX; quelle a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro nei giorni 13 e 14 maggio 1942-XX, e quelle a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche nei giorni 15 e 16 dello stesso mese di maggio e nelle sedi predette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1029)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio del 28 dicembre 1938-XVII, numero 3212-28421, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto nel comune di Grado e del Consorzio medico fra i comuni di Muggia e S. Dorligo della Valle, vacanti alla data del 30 novembre 1938;

Veduto il decreto prefettizio in data 10 aprile 1940-XVIII;

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno dell'11 marzo 1940-XVIII;

Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della graduatoria dei medici partecipanti al concorso, secondo l'ordine stabilito dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1938-XVII, nella provincia di Trieste:

1. Dott. Micheloni Marcello . . . . . . voti 59.909/100
2. Dott. Colucci Simone . . . . » 53.727/100
3. Dott. Passalacqua Domenico . . . . . » 53.363/100
4. Dott. Catania Alfredo . . . . » 49.736/100
5. Dott. Palella Salvatore . . . . » 47.636/100
6. Dott. De Mattheis Adolfo . . . . . . » 46.532/100

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Muggia, San Dorligo della Valle e Grado.

Trieste, addì 23 febbraio 1942-XX

Il prefetto: Tamburini

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei medici partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1938 nei Comuni della provincia di Trieste, bandito con decreto prefettizio 28 dicembre 1938, n. 3212/28421;

Ritenuto che occorre procedere per ciascun posto messo a concorso alla dichiarazione dei medici vincitori, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto per le sedi appresso indicate i seguenti medici:

1) Dott. Micheloni Marcello — Consorzio fra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle;

2) Dott. Colucci Simone — Grado.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e nei comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle e Grado.

Trieste, addì 23 febbraio 1942-XX

Il prefetto: Tamburini

(1015)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.